



Prot. 212 /P/2020

Roma, 21 dicembre 2020

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento dei funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale"

Osservazioni

In riscontro alla nota nr.555/RS/01/115 del 20 novembre u.s., ai sensi dell'art.27 del d.P.R. 18 giugno 2002 n.164 relativamente allo schema di regolamento delle attività concorsuali e corsi del personale della Polizia di Stato pervenutoci si rappresenta preliminarmente che il documento riporta la denominazione di una sola parte della tematica affrontata.

Tale circostanza, oltre a ingenerare possibili confusioni sulle questioni regolamentate, trasmette una immagine secondaria delle attività concorsuali e corsi dei restanti ruoli della Polizia di Stato, che non hanno trovato "rango di menzione" nel regolamento che ne disciplina la relativa pianificazione ed attuazione.

Dall'analisi del corposo documento si osserva che, nonostante l'impegno profuso nella relativa redazione, tutte le questioni centrali che hanno contraddistinto una lunga e lacunosa stagione concorsuale nella Polizia di Stato (interminabile gestazione delle procedure, incoerenti valutazioni dei titoli di servizio e dei titoli di cultura, disomogenea trascrizione dei corsi e delle attitudini professionali conseguite etc.) non solo risultano inevase, ma vengono addirittura arguite da previsioni oramai anacronistiche e talvolta lesive delle sacrosante aspettative del personale.

Nel dettaglio:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

art. 2 Domanda di partecipazione

5° paragrafo lettera q) si evidenzia che, relativamente alla procedura interna per ispettore tecnico, l'obbligo dell'aspirante di dover scegliere un solo profilo professionale a cui concorrere, oltre ad essere una scelta poco lungimirante per una Amministrazione che dovrebbe avere a cuore di non disperdere professionalità in ragione di una inevitabile logica di punteggio concorsuale, risulta essere incomprensibile in ragione della abrogazione dei settori professionali previsti per i ruoli Agenti e



Assistenti Tecnici e Sovrintendenti Tecnici che, come noto, sono confluiti nel macro Settore Logistico. In ragione di quanto poc'anzi evidenziato e non essendo più vincolante l'omogeneità nello sviluppo della relativa carriera, non si comprendono le motivazioni di dover precludere, al personale che ne faccia richiesta, la possibilità di poter concorrere per tutti i profili professionali "fruibili".

art.3 Bando di concorso

3° paragrafo lettera a) in relazione alla previsione dell'obbligo di scegliere un solo profilo professionale si ribadisce quanto espresso per l'**art. 2 Domanda di partecipazione 5° paragrafo lettera q)**

3° paragrafo lettera n) si ritiene non esaustivo tale punto in ragione delle criticità riscontrate nelle procedure concorsuali interne, con particolare riguardo alla mancanza di un'univoca direttiva sull'individuazione dei titoli di servizio; circostanza che ha creato gravi sperequazioni tra i candidati nonché una insostenibile lungaggine per la definizione dei concorsi interni, che è bene sottolineare **non ha eguali nell'intero Comparto Sicurezza e Difesa. Questa Federazione ritiene necessario dare menzione analitica di ciascun titolo valutato, con puntuale indicazione del relativo punteggio, già nel bando di concorso.** Tale procedura garantirebbe la necessaria speditezza nella gestione dei concorsi, maggiore trasparenza, garantendo ai candidati la puntuale indicazione del punteggio complessivo conseguito già all'atto della domanda, (previo verifica atti) in omogeneità a quanto già accadde nelle altre forze di polizia (**a titolo meramente esplicativo si allega copia del bando 2019 per marescialli della G.d.F.**).

A tali positivi e incontrovertibili vantaggi l'avere, già nel bando di concorso, indicazione analitica dei titoli e dei sottotitoli valutati consentirebbe agli enti matricolari di dissipare le difficoltà interpretative in materia di registrazione, restituendo anche qui omogeneità alla tematica, evitando il continuo "mercanteggiare" che il candidato è costretto a fare per vedersi riconosciuto percorsi formativi, attività lavorative e premialità.

Art.7 Valutazione dei Titoli

1° paragrafo) Si ritiene iniqua la previsione di non valutazione di un titolo avente efficacia retroattiva, a procedura concorsuale in atto. Tale previsione, conseguenza di esigenze dell'Amministrazione per iter concorsuali lentissimi, fa ricadere sui candidati le conseguenze dell'eccessiva attesa per il riconoscimento di attività lavorative oggetto di premialità o di qualificata formazione.

10° paragrafo

lettera a) si ritiene iniqua la previsione in ragione a quanto esposto per il 1° paragrafo e anche in ragione di quanto previsto per la procedura pubblica al successivo art. 18 paragrafo lettera a) e b) dello schema in argomento.



lettera e) grottesca ed imbarazzante la previsione riportata! **Si sta forse affermando che vi siano dichiarazioni di incarichi non veritiere?** Questa Federazione ritiene che tutti gli incarichi formalmente conferiti debbano essere valutati.

Art.8 Formazione della graduatoria

2° paragrafo) Si ritiene necessario dare maggiore diffusione e comunicazione, anche nel bando di concorso, dell'insieme dei parametri utilizzati per la stesura, ogni anno, dei ruoli della Polizia di Stato in ragione della prevista ricaduta nelle procedure concorsuali

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO
DEI CONCORSI PUBBLICI
CAPO I

Art. 18 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

7° paragrafo) si ritiene che la **limitazione all'effettuazione di tatuaggi debba essere rivista** con riferimento all'attuale contesto culturale. **Ancor più preoccupante risulta la previsione riguardante le "permanenti volontarie alterazioni dell'aspetto fisico"**, che possono spaziare da una semplice rinoplastica alla mastoplastica additiva, dalla addominoplastica alla liposuzione per terminare con la riattribuzione chirurgica di sesso, ovvero gli interventi chirurgici occorrenti per il cambio di sesso. Per quest'ultimo aspetto, visto che l'Oms ha rimosso dal suo manuale diagnostico International Classification of Diseases (ICD-11 in vigore dal 2022) il "disordine dell'identità di genere", non più considerata un malattia psichiatrica, in quanto cosiddetta disforia di genere è stata «postata dall'elenco dei "disordini mentali" a un capitolo relativo alla salute sessuale, non può essere oggetto di divieto il cambio sesso che non comporta alterazioni fisiche inficianti l'idoneità al servizio. Le norme del D.M. n. 198 del 2003, vanno sicuramente riviste espungendo ogni previsione che si potrebbe rivelare discriminatoria, vessatoria, prevaricatrice ed arbitrariamente limitativa delle libertà dei singoli.

8° paragrafo) Si ritiene incomprensibile le motivazioni che devono indurre il personale del ruolo tecnico scientifico e professionale a sostenere gli accertamenti medici e psico-attitudinali laddove debba concorrere per procedure concorsuali per Medici e Medici veterinari. E' altresì incomprensibile l'obbligo per detto personale, **contrariamente a quanto correttamente previsto per il ruolo ordinario**, di effettuare gli accertamenti psico attitudinali senza la previsione di considerare la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato.

CAPO III

Sezione II

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

Art. 37 Prove d'esame

2° paragrafo) Le materie oggetto delle prove d'esame, al pari di tutte le altre procedure concorsuali, devono essere stabilite preventivamente nel presente schema e non all'atto del bando di concorso. Tale circostanza garantirebbe uniformità e pari condizioni selettive ai cittadini e ai colleghi.



CAPO IV

Concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti tecnici ed assistenti tecnici

1° paragrafo) in ragione del riconoscimento dei menzionati titoli ai fini di graduatoria concorsuale, si richiede che detti titoli, **qualora risultassero essere in possesso di vincitori delle procedure concorsuali, debbano essere trascritti nei relativi stati matricolari, all'atto del formale ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.**

TITOLO III DISCIPLINA DELLE MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI INTERNI

CAPO I

Disposizioni Generali e Comuni

Art. 44 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

1° paragrafo lettera c) a parere di questa Federazione, in analogia a quanto previsto per i concorsi pubblici all'art. 18, si ritiene opportuno che l'iscrizione ad albi o elenchi professionali possa essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.

CAPO II

Concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia

Art.46 Cause di esclusione dal concorso

1° paragrafo lettera b) in analogia con le restanti qualifiche regolamentate dallo schema di regolamento, si ritiene opportuno che la sanzione disciplinare che debba precludere la partecipazione al concorso debba essere a partire dalla **Deplorazione**

CAPO IV

Sezione II

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

Art. 57 prove d'esame

punto 2) si ribadisce quanto evidenziato per l'art. 37. Vi è la necessità di armonizzare tutte le procedure concorsuali **definendo**, già dalla stesura dello schema di regolamento, le tematiche oggetto di selezione per il concorso interno a ispettore tecnico, come avviene per tutti gli altri concorsi interni.



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia Segreteria Nazionale



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art.66 Articolazione dei corsi e delle attività formative

punto 4) si rappresenta la netta contrarietà a quanto affermato. Per inciso si ritiene inattuabile la possibilità di prevedere, **per una attività largamente programmata ed immune da urgenze operative**, di effettuare giornate di formazione nelle giornate del sabato o della domenica o addirittura paventare un numero di ore settimanali superiori alle 36 ore complessive. **Ricordiamo all'Amministrazione che dette tematiche sono debitamente regolamentate da specifici istituti e vincoli contrattuali che non possono certo essere elusi.**

Art. 71 Comitati di vigilanza: per garantire le finalità di terzietà di tale organo (corretto svolgimento delle prove d'esame) si ritiene opportuno che la composizione di detti Comitati sia espressa dalle OO.SS. di categoria.

Nell'auspicio che le questioni poste possano indurre a un supplemento di approfondimento dello schema pervenutoci, si porgono

Distinti Saluti

La Segreteria Nazionale

cm